

R.G. 2561/2018.



**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

\*\*\*

Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Nicola Alessandro Vecchio,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.2023,  
nell'ambito del procedimento suemarginato vertente

tra

\_\_\_\_\_ ), con gli Avv.ti KATIA  
MECCA e VINCENZO LOPES

-attrice-

\_\_\_\_\_ ), in persona del suo l.r.p.t., qui di seguito anche solo  
"\_\_\_\_\_ " o "\_\_\_\_\_ ", con l'Avv. BENEDETTO GARGANI

-convenuta-

e con l'intervento di

\_\_\_\_\_ ), in persona dei suoi Commissari  
Liquidatori e l.r.p.t., qui di seguito anche solo "\_\_\_\_\_ " e, quando  
ancora *in bonis*, "\_\_\_\_\_ ", con l'Avv. MICHELE MESSINA

-terza intervenuta ex art. 105 c.p.c.-

instaurato il contraddittorio fra le parti, in ossequio al disposto dell'art. 363 *bis* c.p.c. ("sentite le parti"), sull'opportunità di disporre rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Cassazione per la risoluzione di specifica *quaestio iuris* enunciata nel provvedimento reso all'esito dell'udienza c.d. cartolare del 29.06.2023, da intendersi qui richiamato e integralmente riprodotto *per relationem*;

osservato che tutte le parti, sia all'udienza del 14.09.2023, sia nelle note autorizzate depositate entro il termine assegnato, hanno aderito all'opportunità di attivare il predetto strumento di giurisdizione consultiva, ricorrendone i presupposti codicistici (cfr. note autorizzate del 26.07.2023, del 27.07.2023 e del 31.07.2023, nonché deduzioni del verbale del 14.09.2023); valutata pertanto la persistente opportunità, alla luce di ciò e delle ragioni che seguono, di ricorrere al predetto strumento nel presente procedimento, e pertanto pronuncia la seguente



**ORDINANZA**  
**di**  
**RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE**  
***ex art. 363-bis cod. proc. civ.***

\* \* \*

**A) I PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'ISTITUTO**

Come osservato nel menzionato provvedimento del 29.06.2023 e condiviso dalle parti (cfr. ancora note autorizzate del 26.07.2023, del 27.07.2023 e del 31.07.2023), appaiono nel caso di specie congiuntamente ricorrere tutti i presupposti applicativi del rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.* [v. *infra*, in questo paragrafo, *sub II-V*)], istituito introdotto dal d.lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, e *ratione temporis* applicabile alla presente procedura (trattandosi di procedimento di merito pendente alla data del 1° Gennaio 2023 – cfr. art. 35, comma VII, d.lgs. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della L. n. 197/2022).

**I) Il presente procedimento.**

I.1.- La presente controversia origina da un ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* del 13.09.2018 proposto dalla parte \_\_\_\_\_, nella quale quest'ultima ha dedotto che:

(a) fra il 2012 e il 2014 aveva acquistato vari pacchetti azionari, nonché obbligazioni convertite in azioni, di \_\_\_\_\_, con l'intermediazione della collocataria \_\_\_\_\_ e per complessivi € 240.963,00;

(b) il contratto quadro e i singoli contratti di acquisto erano tuttavia viziati per violazione dei relativi e pertinenti obblighi informativi stabiliti dalla normativa sia di settore, sia generale (e.g. per violazione del dovere, *ex art. 21 T.U.F.*, di corretta raccolta delle informazioni mediante il questionario MIFID; difetto e comunque lacunosità e insufficienza della documentazione relativa ai singoli acquisti; violazione della regola di diversificazione del portafoglio, degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli e della normativa sul prospetto *ex art. 94 T.U.F.*)



R.G. 2561/2018.

A fronte di ciò, la predetta ricorrente ha evocato in giudizio [redacted] per conseguire la caducazione (per nullità, illegittimità, inefficacia e/o risoluzione) dei relativi contratti (sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di [redacted] collocati da [redacted]) e l'emissione delle consequenziali statuizioni (sia restitutorie degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).

I.2.- [redacted], costituendosi in giudizio (con comparsa del 28.02.2019), ha poi contestato la predetta domanda sia nel merito, sia in rito, e, ai fini che qui specificamente rilevano (trattandosi della questione controversa rilevante ai fini dell'art. 363 *bis* c.p.c.), ha eccepito il proprio difetto di "legittimazione passiva" in base alle articolate vicende conseguenti al D.L. n. 99/2017, conv. con modificazioni nella L. n. 121/2017 (decreto di c.d. "salvataggio" delle Banche venete), rappresentando la legittimazione invece in capo a [redacted], posta in L.C.A. (con conseguente necessità di far valere le proprie istanze nel procedimento di verifica dello stato passivo *ex artt.* 83 e 86 T.U.B. e 2.2. del D.L. n. 99/2017), e dunque chiedendo al Tribunale, *ex aliis*, di voler riconoscere [redacted] in L.C.A. quale unica società passivamente legittimata e dunque estromettere [redacted] dal giudizio, con rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.

I.3.- E' poi volontariamente intervenuta in giudizio *ex art.* 105 c.p.c., con comparsa dell'11.03.2019, [redacted] in L.C.A., anch'essa contestando le prospettazioni della parte ricorrente e in particolare anch'essa eccependo il difetto di "legittimazione passiva" della [redacted] e rappresentando invece la propria legittimazione, concludendo, *ante omnia*, per il previo accertamento del difetto di legittimazione passiva di [redacted], per l'accertamento della propria legittimazione e per la conseguente improcedibilità, tuttavia ed *ex art.* 83, comma III, T.U.B., delle domande attoree a essa da rivolgersi.

I.4.- A seguito, poi, di provvedimento di mutamento del rito, *ex art.* 702 *ter*, comma III, c.p.c., del 18.03.2019 e di successiva concessione dei termini *ex art.* 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 13.09.2019, sono state ammesse e assunte alcune prove dichiarative (cfr. ordinanza del 22.03.2021 e successivi verbali di causa) e infine, con provvedimento a seguito di udienza c.d. cartolare del 29.06.2023 (qui da intendersi integralmente richiamato e riprodotto *per relationem*), è stata sollecitato il contraddittorio fra le parti sull'opportunità di attivare, con riguardo alla *quaestio iuris* della "legittimazione passiva" di [redacted] ed evidenziando in tale provvedimento il ricorrere dei relativi presupposti, lo strumento del rinvio pregiudiziale *ex art.* 363 *bis* c.p.c..



R.G. 2561/2018.

I.5.- All'udienza del 14.09.2023, infine, si è preso atto dell'adesione delle parti sull'opportunità di attivazione del predetto strumento (v. *supra*, pag. 1, ult. cpv., di questo provvedimento, nonché deduzioni a verbale del 14.09.2023 e note autorizzate del 26.07.2023, del 27.07.2023 e del 31.07.2023 ivi richiamate) e la causa è stata riservata per l'emissione dei necessari provvedimenti.

\*\*\*

## **II) Il carattere necessario alla definizione del giudizio.**

II.1.- Ciò detto, occorre osservarsi che nel presente giudizio, in termini analoghi a numerosi altri procedimenti instaurati innanzi a diversi Tribunali di merito, nonché innanzi al presente Tribunale e, fra essi, numerosi (n. **54**) pendenti sul ruolo dello scrivente [v. *infra*, *sub V.*], si è posta una specifica *quaestio iuris* correlata alle articolate vicende conseguenti al D.L. n. 99/2017, conv. con modificazioni nella L. n. 121/2017 (decreto di c.d. “salvataggio” delle Banche venete), afferente, in particolare, il difetto o meno di “legittimazione passiva” (*rectius*: di “titolarità” della posizione sostanziale, secondo le coordinate di Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951 – v. *infra*) di [redacted] nel caso di controversie instaurate da investitori che abbiano acquistato, per suo tramite, azioni ovvero obbligazioni convertibili in azioni o subordinate di [redacted] e che abbiano poi evocato in giudizio la predetta [redacted] per la violazione della normativa in materia di prestazione dei servizi d'investimento (condotte di c.d. *misselling*), con formulazione poi delle relative domande [sia volte alla caducazione, genetica o sopravvenuta (nullità, annullabilità, risoluzione) del contratto-quadro e dei relativi ordini di investimento, sia a conseguire il relativo ristoro patrimoniale (a titolo di risarcimento ovvero di ripetizione), trattandosi di domande tutte comprese nella nozione unitaria di “controversie per c.d. *misselling*” – identificate, a tal riguardo, con riferimento alla condotta titolo della responsabilità (compendiata nella nozione di “*misselling*”), e non già in relazione alle domande esperite o esperibili (ivi comprese quelle di mero accertamento o costitutive – e.g. domande di nullità, annullabilità o risoluzione -, anch'esse infatti attratte, come evidenziato *infra*, *sub II.12.*, dal relativo regime di improponibilità/improseguibilità)].

II.2.- A fronte di ciò, appaiono a tal riguardo sussistenti tutti i requisiti di cui all'art. 363 *bis* c.p.c. per sottoporre la questione controversa alla S. Corte al fine di dissipare l'incertezza.

\*\*\*



R.G. 2561/2018.

II.3.- Al fine, in particolare, di poter valutare il rilievo di tale questione ai fini del decidere (e dunque il ricorrere del requisito di cui all'art. 363 bis, comma I, n. 1), c.p.c. – “*la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio*”), appare opportuno, in premessa, chiarire il quadro generale e in specie le ragioni, correlate al D.L. 99/2017 e agli atti a ciò consequenziali, per cui le controversie instaurate da azionisti (ovvero titolari di obbligazioni convertibili in azioni ovvero subordinate) \_\_\_\_\_ per condotte di c.d. *misselling* siano improponibili o improseguibili innanzi al Tribunale ordinario, trattandosi di pretese da far valere, *ex art. 2 D.L. 99/2017* e art. 83 T.U.B., in sede concorsuale (mediante insinuazione al passivo della relativa L.C.A.).

II.4.- A tal riguardo, occorre muovere dal menzionato D.L. 99/2017, disciplinante (*ex art. 1*) l'avvio e lo svolgimento della procedura di L.C.A. di due Banche venete \_\_\_\_\_ e la predetta \_\_\_\_\_).

Ivi, in particolare, si abilitavano [*ex art. 3 del D.L. - comma I, 1° parte, nonché 2° parte, lett. b) e c)*] “*i commissari liquidatori*” della Banche venete in L.C.A. “*a cedere ad un soggetto*” (individuato in \_\_\_\_\_ – qui di seguito anche solo “\_\_\_\_\_” o “\_\_\_\_\_”) “*l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività*”, precisando tuttavia l'esclusione da tale cessione dei debiti – risarcitoria e restitutori – rinvenienti da *misselling* [*“restano **in ogni caso esclusi dalla cessione**” “**i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate**, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” – lett. b) - nonché “*le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa*” – lett. c)].*

II.5.- In virtù e sulla scorta di ciò, venivano quindi stipulato un primo atto di trasferimento fra le Banche Venete in L.C.A. - e dunque, *ex aliis* e ai fini qui rilevanti, \_\_\_\_\_, già posta in L.C.A. (cedente), ivi costituitasi quale “*Capogruppo del Gruppo Bancario* “\_\_\_\_\_” - e \_\_\_\_\_ (cessionaria) [*i.e.* il contratto di cessione del 26.06.2017 (rogato per Notaio Dott. \_\_\_\_\_ cfr. all. 4 fasc. convenuta)].

Alla cessionaria \_\_\_\_\_, in specie, venivano in tale frangente trasferite solo le “*attività, passività e rapporti giuridici*” compresi nel c.d. “*Insieme Aggregato*”.



R.G. 2561/2018.

Da tale “Insieme”, poi, ivi definito sia in negativo [per il tramite dell’indicazione delle “Attività escluse” e delle “Passività Escluse” – cfr. art. 3.1.4., rispettivamente lett. (a) e lett. (b)], sia in positivo [mediante indicazione delle “Attività incluse” e delle “Passività incluse” – cfr. art. 3.1.2., rispettivamente lett. (a) e lett. (b)], in ossequio al predetto art. 3 [lett. b) e lett. c)] D.L. 99/2017, venivano senz’altro **escluse** le domande proposte, successivamente al giugno 2017, da azionisti (ovvero titolari di obbligazioni subordinate) di \_\_\_\_\_ per condotte di c.d. *misselling*.

II.6.- Ciò appare evincibile da diverse disposizioni dell’accordo del giugno 2017 e in particolare:

(a) dall’art. 3.1.4., lett. (b) [punti (iv) e (vi), nonché ult. cpv. della medesima lett. b)], ivi indicandosi fra le “*Passività **escluse***” dalla cessione a ISP sia “*i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi*” [lett. b), punto (iv)], sia il “**Contenzioso escluso**”, essendo in particolare escluso dalla cessione “*qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali)*”, purché “diverso dal Contenzioso Progresso” [lett. b), punto (vi)], precisandosi, sempre con riferimento a quest’ultimo, che “*le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose*”, “*sono e dovranno considerarsi come esclus[e] dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti*”, purché, nuovamente e ai fini che qui rilevano, “alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Progresso” [“Contenzioso Progresso”, pertanto, senz’altro “escluso dall’esclusione” e dunque ivi “incluso”];

(B) dall’art. 3.1.2., lett. (b) [punto (vii)], ove, fra le “*Passività Incluse*” e dunque comprese nel trasferimento, si ribadisce che vi sia il (solo) “*Contenzioso Progresso*”, con riferimento solo e soltanto ai “**contenziosi civili** (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi **già pendenti alla Data di Esecuzione**” (cfr. art. 6.1. del contratto) del “*26 giugno 2017*” e purché si tratti in ogni caso di “*giudizi*” “**diversi ...da controversie con azionisti della Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati**” (cfr. ancora art. 3.1.2., lett. (b), punto (vii), del contratto – e ciò a prescindere dalla loro adesione o meno ovvero dall’esclusione da offerte di transazione e incentivi welfare) - “controversie”, queste ultime, da intendersi quindi, a prescindere da ogni valutazione sul *tempus* di instaurazione



R.G. 2561/2018.

della vertenza e sulla base del solo riferimento *ratione materiae*, **comunque** come non “oggetto di Contenzioso Progresso” e dunque “esclus[e] dall’Insieme Aggregato” e pertanto rientranti nei “rapporti giuridici non ceduti” – cfr. art. 3.1.4., ult. comma);

(C) dall’art. 3.2., ivi ribadendosi che “le Banche in LCA” rimangono (“sono e saranno”) “i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi, sia nei rapporti interni con ISP rispetto al predetto Contenzioso Escluso” [i.e., come detto, “qualsiasi Contenzioso ... diverso dal Contenzioso Progresso”].

II.7.- Dalla lettura di tali disposizioni, pertanto e pur nella loro oggettiva complessità, il meccanismo escludente appare così compendiabile: alla cessionaria (ISP) **non** risultavano trasferite – permanendo, pertanto, in capo alle Banche in L.C.A. e, fra esse, a [redacted]

[redacted] in L.C.A.- **tutte le posizioni [“debiti”, “responsabilità”, “passività”] “derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA”, nonché tutti i Contenziosi a esse relativi**, a *fortiori* nel caso di giudizi successivi al 26 giugno 2017 [con un movimento escludente in tal caso addirittura duplice, trattandosi di “Contenzioso Escluso”, al contempo, perché non si tratta di giudizi già pendenti alla data del 26.06.2017 (e dunque non attratti nell’alveo del “Contenzioso Progresso”) e perché si tratta di “controversie con azionisti della Banche in LCA”, attinente, peraltro, a “Passività Escluse” – ex art. 3.1.4., lett. (b), punto (iv), dell’accordo].

II.8.- Tale ricostruzione del meccanismo escludente, fondata sul tenore letterale delle disposizioni, trova poi ulteriori conferme negli atti successivi intercorsi fra le medesime parti. Dirimente, in particolare, si palesa l’“Atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a [redacted] . in L.C.A. e [redacted] S.p.a. in L.C.A.” del 17.01.2018 [qui prodotto in estratto *sub* all. 6 fasc. convenuta], costituente l’atto ripetitivo (finalizzato sia ad ottemperare a finalità pubblicitarie – anche *ex art. 2556*, comma II, c.c., e 3, comma I, D.L. 99/2017 –, sia, come emergente dall’atto stesso, a chiarirne alcuni aspetti) del più volte richiamato accordo del 26.06.2017 (a sua volta posto in essere, come detto, in esecuzione e sulla base del predetto D.L. 99/2017).

E infatti, in tale atto ripetitivo - senz’altro valutabile *ex art. 1362*, comma II, c.c., trattandosi di accordo “*voluto dai contraenti proprio a scopo di chiarimento del contratto di cessione*” del giugno 2017 e dunque iscritto nella “*dinamica negoziale*” “*presupposta dall’art. 1362.2 cc*”, il quale “*impone di ricercare l’effettiva intenzione delle parti anche attraverso le loro*



R.G. 2561/2018.

dichiarazioni negoziali successive” [non creando lo stesso poi “*problemi di tutela dei terzi*” non trattandosi “*di un contratto di accertamento*” (il quale risulterebbe “*nullo per difetto di causa*”, non sussistendo la necessità di “*dirimere un'incertezza oggettiva che non esiste*”), bensì precisamente “*di condotta ulteriormente rivelatrice dell'effettiva e comune intenzione dei contraenti*”, pertanto “*da valutare*”, “*ai sensi dell'art. 1362.2 c.c.*”, “*a[i] fini di interpretazione del regolamento contrattuale*” – v. Trib. Treviso, 13/01/2021, n. 1344] - si è ribadito che **non** rientravano nella cessione a \_\_\_\_\_, in quanto facenti parte dei “**Contenziosi Esclusi**”, “**quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA**” (fra cui, pertanto, \_\_\_\_\_) [art. 3.3. dell'atto ripetitivo, nonché tabella B. di quest'ultimo, ivi nuovamente evidenziandosi (cfr. 2° rigo) che il “*contenzioso giudiziale in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche venete*” fosse “**escluso dalla cessione a \_\_\_\_\_**” e “**resta[sse] quindi di competenza delle LCA**”].

II.9.- Chiarito, pertanto e alla luce dei plurimi e convergenti dati testuali qui appena menzionati, che le controversie per c.d. *misselling* degli azionisti siano rimaste nella titolarità di \_\_\_\_\_, poiché “*escluse*” dalla cessione a \_\_\_\_\_ [come peraltro incidentalmente ribadito anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha da ultimo evidenziato che “*il perimetro della cessione ha **lasciato fuori** sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate*” (Corte cost., 7 novembre 2022, n. 225)], va osservato che a ciò poi consegue l'**improponibilità** o l'improseguibilità delle relative domande, avanzate in sede ordinaria nei confronti di soggetto posto in L.C.A., ex artt. 2 D.L. 99/2017 e 83 T.U.B. e con diversa declaratoria (improponibilità / improseguibilità) a seconda che la L.C.A. intervenga prima o nel corso del giudizio.

II.10.- A tal riguardo, infatti, giova ancora richiamare il D.L. n. 99/2017, il cui art. 2 prescrive l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'art. 86 T.U.B. (comma II) e “*racchiude*” poi “*una norma di rinvio al T.u.b. e alle disposizioni da esso richiamate per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato*” (al comma III, ivi stabilendosi che “*per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte*





R.G. 2561/2018.

Sul punto, in particolare, si è chiarito, in analoghi casi di risparmiatori [redacted] che agivano per la nullità e la risoluzione dei contratti per la prestazione di servizi di investimento ed il risarcimento del danno patito, che l'improponibilità/improcedibilità di cui all'art. 83 T.U.B. "riguarda ogni domanda formulata (ivi comprese quelle di nullità e risoluzione)", atteso che "l'accertamento della nullità" (con argomentazione che poi parimenti "vale anche in punto risoluzione dei contratti e conseguente azione risarcitoria") "è meramente ancillare all'accertamento dei crediti richiesti (a titolo di ripetizione e di risarcimento del danno) e come tale ne segue le sorti processuali (non avendo, in effetti, alcun senso, anche da un punto di vista di tutela dell'economia processuale, che il presunto creditore debba agire in sede ordinaria per l'accertamento della nullità dei contratti ed in sede concorsuale per l'accertamento dei crediti conseguenti alla predetta nullità)", a ciò conseguendo che "le domande tutte (comprese quelle di nullità e risoluzione) formulate da parte attrice, dunque, sono improponibili", "dovendo essere proposte in sede concorsuale" [v., *ex multis*, Cass. civ., 12/03/2018, n. 5937; Cass. civ., 19/06/2017, n. 15066; Cass. civ., 20/03/2017, n. 7037; Cass. civ., 9/03/2010, n. 5662, nonché, da ultimo, Trib Torino, 17/02/2021, n. 777; Trib. Pordenone, 16/03/2021; Trib. Pordenone, 07/07/2020, n. 351; Trib. Vicenza, 07/01/2020; Trib. Vicenza, 08/08/2019; Trib. Trieste – Sezione specializzata in materia di impresa nn. 167/2020 e 168/2020; Trib. Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 822/2019, 1086/2019; Trib. Vicenza, sentenze 951/2019, 1066/2019, 1135/2019; Trib. Milano, sentenza 8836/2019].

\*\*\*

II.13.- Precisato tutto quanto precede, la specifica questione controversa che si pone in questo procedimento (così come in numerosi altri – v. *infra*, sub **V.**) attiene poi alla possibilità o meno di ritenere attratte dal D.L. n. 99/2017 e dalle vicende a ciò connesse anche le controversie per c.d. *misselling* formulate, come nel caso di specie, da azionisti - o titolari di obbligazioni convertibili o subordinate - di [redacted] (divenuti tali per effetto dell'intermediazione di [redacted]) e che abbiano poi evocato in giudizio quest'ultima (partecipata al 70,41% da [redacted] e parte del medesimo gruppo bancario) successivamente al 26.06.2017.

II.14.- Le superiori considerazioni illuminano, com'è evidente, la rilevanza di tale questione ai fini del decidere.



R.G. 2561/2018.

II.15.- Solo laddove, infatti, si ritenesse non operante tale attrazione, ciò consentirebbe lo scrutinio nel merito della domanda qui sperimentata.

Diversamente, a fronte della predetta attrazione, occorrerebbe dare atto della sua mancata inclusione nell'“Insieme Aggregato” oggetto di cessione e pertanto accogliere le eccezioni, preliminari e assorbenti, avanzate dalla parte convenuta e dalla terza volontariamente intervenuta, emettendo le consequenziali statuizioni reiettive [di rigetto con riguardo a \_\_\_\_\_] – non già di inammissibilità, apparendo la questione sussumibile nell'alveo della “titolarità” più che della “legittimazione” (vertendosi in problematica, in senso stretto, di “riferibilità ad essa” convenuta “della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio”: cfr. ancora Corte Cost. n. 225/2022, cit.), con le conseguenze da ciò discendenti in base al quadro delineato da Cass. n. 2951/2016, cit. – e di improponibilità con riferimento a \_\_\_\_\_ in L.C.A. - v. *supra*, sub II.9.-II.12, nonché il generale principio per cui nei casi, analoghi a quello di specie, in cui il terzo volontariamente intervenuto ( \_\_\_\_\_ in L.C.A.) si sia dichiarato munito, in luogo della convenuta, della legittimazione passiva in relazione alle pretese attoree (v. *supra*, sub I.3.), a ciò consegue che “la domanda originaria” attorea, “anche in mancanza di espressa istanza”, “si intende automaticamente estesa al terzo”, ciò costituendo “principio”, applicabile alla *laudatio auctoris* e discendente dal litisconsorzio c.d. alternativo, che “non può non valere anche nel caso in cui in luogo della chiamata del terzo vi sia stato l'intervento volontario del terzo che abbia dichiarato di essere il soggetto legittimato a contraddire alla domanda proposta dall'attore” ( v. Cass. civ., 1° luglio 2008, n. 17954; Cass. civ., 19 gennaio 2012, n. 743, nonché già Cass. civ., 19 marzo 1983, n. 1948)].

\*\*\*

### III) La questione di diritto e le gravi difficoltà interpretative.

III.1.- La questione controversa già innanzi menzionata – *i.e.* l'inclusione o meno nelle vicende scaturenti dal D.L. 99/2017 delle controversie per c.d. *misselling* formulate, come nel caso di specie, da azionisti (ovvero titolari di obbligazioni convertibili o subordinate) di \_\_\_\_\_ divenuti tali per effetto dell'intermediazione di \_\_\_\_\_ e che abbiano poi evocato in giudizio quest'ultima successivamente al 26.06.2017 – risulta “di diritto” [v. *infra*, sub III.2.-III.3.] e “presenta gravi difficoltà interpretative” [v. *infra*, sub III.4.-III.8.].



III.2.- Quanto al primo profilo, va rilevato che la presente problematica costituisce senz'altro "questione di diritto", atteso che essa non esige verifiche relative al sostrato fattuale della vicenda, ma, come si evidenzierà nell'illustrazione delle diverse interpretazioni possibili (v. *infra*), involge l'interpretazione di disposizioni, e dunque appare suscettibile di essere sottoposta alla Corte nomofilattica nell'ambito del procedimento *ex art. 363 bis c.p.c.*

III.3.- Né può ritenersi ostativa all'attivazione di tale rinvio la circostanza che l'interpretazione da svolgersi esige la valutazione, in uno al D.L. n. 99/2017, degli atti a ciò consequenziali (alcuni dei quali già menzionati - Contratto di Cessione del 26.06.2017 e Atto Ripetitivo del 17.01.2018, *sub* all. 4 e 6 fasc. convenuta).

E ciò considerando, in particolare, che la Consulta, nella pronuncia qui già richiamata, ha evidenziato la peculiare natura del D.L. n. 99/2017 quale legge-provvedimento, volta alla regolazione di un singolo accordo ("*Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito, possono, pertanto, essere qualificate come norme-provvedimento*": esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3"), a ciò evidentemente poi conseguendo, atteso che la predetta legge-provvedimento "*rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione*" ("*ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c)*"), per individuare la sua stessa portata precettiva e, in particolare, stabilire "*la individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta*" - "*o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio*" -, occorra necessariamente far riferimento all'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione", essendo quest'ultima "l'effettiva fonte regolatoria" (sent. n. 225/2022, cit.).

Sicché, a fronte della peculiarità di tale fattispecie – nella quale, come detto e a fronte di una legge-provvedimento, è al "contratto di cessione" che occorra *principaliter* guardarsi per stabilire la disciplina applicabile e le componenti effettivamente "incluse" o "escluse" -, è dunque pacifico che non sia qui predicabile il carattere "non di diritto" o meramente "fattuale" della questione, non trattandosi evidentemente qui di valutare la portata fenomenica o evenemenziale di una specifica vicenda, bensì di verificare la portata di accordi integranti la





III.4.- Parimenti sussistente appare, poi, il requisito delle “gravi difficoltà interpretative” della questione.

III.5.- Sul punto, infatti, occorre darsi atto della sussistenza di contrapposti e motivati orientamenti nella giurisprudenza di merito, talora nel senso dell’attrazione nel prisma del D.L. 99/2017 anche delle controversie qui delineate [cfr., e.g., Trib. Marsala, 10.10.2021; Trib. Treviso, sent., 15.04.2020, n. 618/2020; Trib. Foggia, ord., 16.05.2018, R.G. 2017/9667; Trib. Brindisi, ord., 8.07.2018, R.G. 2936/2017; Trib. Pescara, ord., 10.11.2018, R.G. 1199/2018; Trib. Pescara, sent., 18.07.2018, n. 1153/2018; Trib. Brindisi, ord., 27.02.2019, R.G. 2936/2017; Trib. Lecce, sent., 11.07.2019, n. 2428/2019; nonché, in questo Tribunale, Trib. Potenza, n. 18 del 13.01.2023 (proc. n. 1097/2018 – a cura dello scrivente), Trib. Potenza, ord., 4.04.2022, R.G. 588/2018; Trib. Potenza, ord., 4.04.2022, R.G. 1836/2018; Trib. Potenza, ord., 4.04.2022, R.G. 408/2020 (provvedimenti invece di altro G.I.), e infine, con riguardo ad altra partecipata e controllante - rispetto a

—e dunque su questione sovrapponibile, Trib. Gela, sent., 26.08.2019, n. 398/2019 e Trib. Catanzaro, ord., 19.03.2019], talaltra di segno difforme [cfr., sempre a titolo meramente esemplificativo, Trib. Bari, 17/04/2023, n. 1362; Corte App. Potenza, 1/03/2023; Trib. Palermo, sent., 8/05/2017, R.G. 15376/15; Trib. Bari, sent., 29/07/2022, R.G. 3964/2018; Trib. Bari, sent., 21/03/2019, n. 1215/2019; Trib. Bari, sent., 25/07/2019, n. 3161/2019; Trib. Roma, sent., 20/01/2019; Trib. Matera, ord., 4/05/2022; nonché diverse decisioni ACF].

### PRIMO ORIENTAMENTO

III.6.- Prendendo le mosse, pertanto e in ossequio all’art. 363 *bis* c.p.c. (che testualmente impone la “*specificata indicazione delle diverse interpretazioni possibili*”), dalle ragioni di quest’ultimo orientamento [*i.e.* dell’orientamento che nega tale riconducibilità, qui di seguito anche solo “**PRIMO ORIENTAMENTO**”], esse possono essere così sinteticamente compendiate:

(A) gli artt. 1 e 2, comma II, del D.L. n. 99/2017 restringono il campo applicativo della disciplina alle sole Banche venete in L.C.A., sicché i riferimenti ivi contenuti e, in particolare, l’ivi stabilita esclusione dalla cessione sia di tutti “*i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate*”, sia delle relative “*controversie*” (cfr. art. 3, comma I, lett. b) e c),



R.G. 2561/2018.

del D.L.), sono da intendersi limitate alle sole Banche poste in L.C.A. ( \_\_\_\_\_ ),  
\_\_\_\_\_ .e \_\_\_\_\_ ), non anche a rapporti e debiti di altre banche, pur  
ove appartenenti al medesimo gruppo o partecipate (in via non totalitaria – detenendo  
\_\_\_\_\_ il 70,41% di \_\_\_\_\_ ), trattandosi di soggetti giuridici diversi e  
non sottoposti a L.C.A.;

(B) il contratto del 26.06.2017 non depone poi in senso contrario, facendosi ivi riferimento,  
tra le “Attività Incluse” nell’“Insieme Aggregato” e trattandosi dell’unico effetto possibile,  
alle sole “partecipazioni” di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ [cfr. art. 3.1.2., lett. a),  
punto (xi), del contratto del 26.06.2017 – “*Ai fini del presente contratto: (a) per “Attività  
incluse” si intendono ... in particolare: (xi) le partecipazioni di VB in \_\_\_\_\_*”: cfr.  
all. 4 fasc. convenuta];

(C) non rilevante è poi l’atto ripetitivo del 17.01.2018, in quanto intercorso solo fra \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e non anche \_\_\_\_\_, e in ogni caso avendo valore “neutro” il  
chiarimento sull’esclusione dalla cessione a \_\_\_\_\_ dei contenziosi e delle passività delle  
partecipate - atteso che \_\_\_\_\_ non avrebbe comunque potuto rispondere di essi e non  
potendosi in ogni caso desumere da tale esclusione una cessione, mai intervenuta, da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ -, potendo tale atto al più avere il valore di assunzione del  
rischio, da parte di \_\_\_\_\_, delle eventuali conseguenze economiche negative,  
anche indirette, ricadenti su \_\_\_\_\_ per debiti delle partecipate derivanti da contenziosi degli  
azionisti o titolari di obbligazioni convertibili o subordinate;

(D) l’effetto profilabile, nel caso vi fosse stata una cessione c.d. in blocco, sarebbe comunque  
la sola successione a titolo particolare *ex art. 111 c.p.c.*, atteso che il meccanismo derogatorio  
*ex art. 58 T.U.B.* sarebbe solo di natura sostanziale e non inciderebbe quindi sulla  
legittimazione processuale;

(E) tale lettura risulta, infine, l’unica costituzionalmente possibile, atteso che, ove si  
sostenesse che il D.L. n. 99/2017 avrebbe determinato l’esonero di \_\_\_\_\_ da  
eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo,  
postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del  
creditore, ciò frustrerebbe il diritto di difesa della parte (art. 24 Cost.) e si porrebbe in  
contrasto con l’art. 47 Cost. (che incoraggia e tutela il risparmio).

## SECONDO ORIENTAMENTO



R.G. 2561/2018.

III.7.- Opposta lettura [*i.e.* nel senso della riconcucibilità anche di tali controversie, analoghe a quelle oggetto di causa, nell'alveo del D.L. n. 99/2017] è propugnata dai fautori di altro orientamento [qui di seguito anche solo “**SECONDO ORIENTAMENTO**”] ed è in ogni caso suscettibile di essere sostenuta [facendo l'art. 363 *bis* c.p.c. invero riferimento testuale alle sole “*diverse interpretazioni possibili*”, senza esigere che gli argomenti a favore delle stesse, come ritraibili dal testo, siano già state cristallizzate in uno o più provvedimenti giurisdizionali] sulla base dei seguenti argomenti:

- (1) diversi dati testuali [v. *infra*, sub III.7.1.];
- (2) rilievi di carattere sistematico [v. *infra*, sub III.7.2.];
- (3) non incontrovertibilità delle argomentazioni del PRIMO ORIENTAMENTO [v. *infra*, sub III.7.3.].

III.7.1.- Muovendo, in particolare, dai **dati testuali** – rammentata la qualità di \_\_\_\_\_ quale “partecipata” di \_\_\_\_\_ e facente parte del medesimo gruppo bancario (v. *supra*, sub II.13) -, la predetta riconducibilità pare emergere:

(a) dall'art. 4, comma IV, lett. b), del predetto D.L. n. 99/2017 – ove, fra le componenti che il cessionario è abilitato a retrocedere a seguito della relativa *due diligence*, espressamente si menzionano le “attività”, le “passività” o i “rapporti”, oltre che “*dei soggetti in liquidazione*” (*i.e.* le Banche venete in L.C.A.), anche delle “società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche”;

(b) dall'art. 3.1.1., ult. comma, del menzionato Contratto di Cessione del 26.06.2017 (cfr. all. 4 fasc. convenuta) – “*per Attività Incluse e Passività Incluse di ... VB si intendono anche quelle delle relative partecipate*”;

(c) dall'art. 7.1.2. e 7.2. del Contratto di Ritrasferimento fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in L.C.A., ex art. 4, commi 5 e 6, del D.L. 99/2017, del 10.07.2017 (cfr. all. 7 fasc. convenuta) – ivi menzionandosi fra i “*Contenziosi Passivi*” anche quelli “che coinvolgono o coinvolgeranno \_\_\_\_\_ come parte sostanziale passiva” e “*che (anche in via riconvenzionale) attengono in via esemplificativa e non esaustiva ... a crediti anche risarcitori, anche per responsabilità extracontrattuale, o relativi a pretese restitutorie, fatti valere a qualsiasi titolo ... nei confronti di \_\_\_\_\_*” [cfr. art. 7.1.2. del predetto Contratto di Ritrasferimento], sussistendo per tali “*Contenziosi passivi*” l'obbligo di \_\_\_\_\_ di “*fare tutto quanto e opportuno affinché \_\_\_\_\_ venga liberata e conseguentemente estromessa*” dagli stessi [cfr. art. 7.2. del medesimo Contratto];



R.G. 2561/2018.

(d) dall'art. 1.1. e dall'art. 3.3, Sezione I – Contenziosi, nonché dalla Tabella B, “Tipologia”, punto “2.”, del menzionato Atto Ripetitivo del 17.01.2018 (cfr. all. 6 fasc. convenuta), ivi ribadendosi che l'accordo e i suoi “*criteri di ripartizione del Contenzioso*” concernessero e fossero da intendersi altresì “*in relazione alle Banche Partecipate*” dalle Banche venete in L.C.A. [cfr. Sezione I-Contenziosi, art. 1.1., dell'Atto Ripetitivo], che fossero “*Contenziosi Esclusi*” dalla cessione a [redacted] (e dunque non trasferiti a quest'ultima) “*anche*” “*quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati*” “*verso [redacted] e le Banche Estere Partecipate*” “*per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni*” “*di ciascuna delle due Banche in LCA*” (fra cui, pertanto e come nel caso di specie, le azioni e le obbligazioni convertibili di [redacted] collocate e “commercializzate” da [redacted]) [cfr. Sezione I-Contenziosi, art. 3.3., del medesimo Atto Ripetitivo] e che il “*contenzioso giudiziale in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche venete*”, anche “*relativo a ... [redacted]*”, fosse “*escluso dalla cessione a [redacted]*” e “*resta[sse] quindi di competenza delle LCA*” (e dunque, con riferimento a [redacted], di [redacted], di essa titolare per più del 70%) [cfr. Tabella B, “Tipologia”, punto “2.”, sempre del menzionato Atto Ripetitivo].

III.7.2.- Venendo, invece, ai **rilievi di carattere sistematico**, si è osservato che:

(1) si verte in questo caso, giova ribadire, in domande proposte da **azionisti/obbligazionisti** [redacted] (e **non** già, pertanto, di soggetti titolari di **azioni o obbligazioni convertibili/subordinate in** [redacted], qui operante solo quale “collocataria” di un pacchetto azionario – ovvero di obbligazioni convertibili/subordinate - riferibile non a sé, ma alla propria capogruppo), sussistendo pertanto la necessità, anche per evitare irragionevoli disparità di trattamento fra soggetti **titolari di un rapporto del tutto identico, di applicare a tutti gli azionisti/obbligazionisti** [redacted] **i medesimi criteri**, a prescindere dalla *sedes* (presso la Banca veneta ovvero presso una sua partecipata) in cui il pacchetto azionario/obbligazionario sia stato acquistato [atteso che, in caso contrario, si finirebbero per ingiustificatamente pregiudicare, imponendoli di insinuarsi nella procedura di liquidazione, i soli azionisti o titolari di obbligazioni convertibili o subordinate di [redacted] che abbiano acquistato le azioni direttamente da quest'ultima, da ciò **esonero** invece soggetti anch'essi analogamente azionisti [redacted] (e dunque titolari, come detto, del **medesimo** rapporto e della medesima “*res*”) **solo per la diversità del soggetto collocatario** (la Banca partecipata e non direttamente la capogruppo)];



R.G. 2561/2018.

(2) tutti gli azionisti/obbligazionisti convertibili o subordinati \_\_\_\_\_, peraltro e a prescindere dalla circostanza che l’acquisto sia intervenuto presso una controllata ovvero direttamente presso la capogruppo, sono unitariamente considerati ai fini, *e.g.*, **dell’accesso al F.I.R.** (Fondo Indennizzo Risparmiatori) di cui alla L. n. 145/2018, c.d. Legge di Bilancio 2019, istituito per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori – delineati all’art. 1, comma 494, della L. n. 145/2018 - pregiudicati da condotte di c.d. *misselling* (“*in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza*” ai sensi del T.U.F.) “*da parte di banche **e loro controllate** aventi sede legale in Italia*” [cfr. art. 1, comma 493, della menzionata L. n. 145/2018], non apparendo pertanto giustificato abilitare i soli titolari di azioni (ovvero obbligazioni convertibili o subordinate) \_\_\_\_\_ che abbiano acquistato da una partecipata ad accedere sia al FIR, sia al risarcimento innanzi al Tribunale ordinario [e ciò diversamente dagli altri titolari di azioni (ovvero obbligazioni convertibili o subordinate) \_\_\_\_\_], tenuti, invece, esclusivamente a insinuarsi al passivo dell’istituto in L.C.A., non potendo accedere alla tutela ordinaria];

(3) la predetta necessità di uguale trattamento è poi desumibile anche dal contesto euro-unitario in cui si inserisce il D.L. 99/2017, atteso che, come rammentato dalla Consulta, “*l’intervento legislativo statale*” di cui al predetto D.L. si è realizzato “*nel contesto di una speciale procedura d’insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra l’altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l’onere dell’operazione*”, secondo il principio (di cui al punto 6.2.3., paragrafo 77, della predetta Comunicazione della Commissione 2013/C – 216/01, reperibile al seguente link: [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_45664](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45664)), del *burden sharing* (condivisione degli oneri) [cfr. ancora sent. n. 225/2022, cit., spec. par. 5 del “Considerato in diritto”], condizionando la Commissione - con indicazioni cui evidentemente uniformarsi, considerando il loro valore e l’eventualità responsabilità dello Stato membro inadempiente - la concedibilità di tali “aiuti di Stato” alla necessità che **tutte le pretese** (*claim*) di azionisti o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete, anche da *misselling*, rimanessero nelle c.d. Residual Entities, non potendo essere comprese nell’Insieme Aggregato e dunque essere trasferite, anche in seguito, al Cessionario [cfr. par. 31 e 33, nonché *Annex 1*, punto 10, della predetta Comunicazione della Commissione UE



R.G. 2561/2018.

2013/C – 216/0], senza distinguere, anche in tal caso, dalla *sedes di acquisto* e dunque dalla circostanza che i *claim* fossero proposti da chi fosse divenuto azionista ovvero obbligazionista convertibile o subordinato mediante acquisto dalla capogruppo \_\_\_\_\_ ovvero da una sua partecipata.

III.7.3.- Quanto, infine, alla **non incontrovertibilità delle argomentazioni del PRIMO ORIENTAMENTO** [compendiate *supra*, *sub* III.6., punti (A)-(E)], può rilevarsi:

(1) quanto all'*argumentum sub* (A), che dallo stesso D.L. 99/2017 possono ritrarsi dati testuali di segno contrario alla predetta “delimitazione” [cfr. ancora art. 4, comma IV, lett. b), del predetto D.L. n. 99/2017 – “*il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche*”], non apparendo poi la tesi di cui al SECONDO ORIENTAMENTO *ex se* contrastante con il principio di autonomia delle singole società facenti parti del medesimo gruppo bancario - ivi invero prospettandosi esclusivamente l'analogo trattamento per tutti le posizioni (“attività”, “passività”, “rapporti” e “contenziosi”) aventi identico contenuto, e dunque per tutti gli azionisti o titolari di obbligazioni subordinate o convertibili di \_\_\_\_\_, a prescindere dall'acquisto del pacchetto presso quest'ultima ovvero presso \_\_\_\_\_, senza intaccare l'autonomia di quest'ultima e, al contempo, senza irragionevolmente distinguere (in difetto di dati testuali a sostegno e, anzi, sussistendo diversi elementi con ciò confliggenti – v. *supra*, *sub* III.7.1.) fra soggetti titolari di identico rapporto e aventi analoghi diritti, anche di partecipazione a contributi pubblici (v. *supra*, *sub* III.7.2., spec. punto (B));

(2) quanto all'*argumentum sub* (B), che pur in tal caso la Cessione del 26.06.2017 offre consistenti elementi in senso difforme, ivi in particolare evidenziandosi, con clausola dal chiaro tenore e insuscettibile di essere sostanzialmente espunta e privata di un qualsiasi effetto (in contrasto con il principio di conservazione *ex art. 1367 c.c.*), che “*per Attività Incluse e Passività Incluse di ... VB si intendono anche quelle delle relative partecipate*” [v. ancora art. 3.1.1., ult. comma, della Cessione del 26.06.2017];

(3) quanto all'*argumentum sub* (C), che l'Atto Ripetitivo del 17.01.2018 e le disposizioni ivi contenute non appaiono né suscettibili di essere meramente pretermesse o valutate come irrilevanti [spiegando, al contrario, sicuro rilievo interpretativo – v. *supra*, *sub* II.8., spec. 2° cpv.], né considerarsi “neutrali” e pertanto prive di ogni effetto (in contrasto, pur in tal caso, con il principio *ex art. 1367 c.c.*), né, infine, interpretabili come meramente volte a far



assumere, in capo a \_\_\_\_\_, un (non meglio dettagliato) rischio di conseguenze economiche negative, anche indirette, ricadenti su \_\_\_\_\_ per debiti delle partecipate derivanti da contenziosi degli azionisti – ivi al contrario esplicitandosi, come detto, il rilievo del contratto del 26.06.2017 anche “in relazione alle **Banche Partecipate**” dalle Banche venete in L.C.A. e in particolare “anche” per i “**Contenziosi**” “instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinate verso ... \_\_\_\_\_ per la sottoscrizione o l’acquisto o la commercializzazione di azioni ... di ciascuna delle due Banche in LCA”, facendosi espresso riferimento al “**contenzioso giudiziale** in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche venete”, anche “**relativo a ... \_\_\_\_\_**”, [cfr. ancora art. 1.1. e art. 3.3, Sezione I – Contenziosi, nonché Tabella B, “Tipologia”, punto “2.”, del menzionato Atto Ripetitivo del 17.01.2018];

(4) quanto all’*argumentum sub* (D), che nel caso di specie le conseguenze dell’adesione alla tesi di cui al SECONDO ORIENTAMENTO non appaiono quelle di cui all’art. 111 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 58 T.U.B. (qui peraltro derogato *in parte qua* dall’art. 3, comma II, del D.L. 99/2017), bensì, considerando le peculiarità della fattispecie e della disciplina a essa sottesa, le radicali statuizioni reiettive, senza scrutinio nel merito della vicenda, innanzi compendiate [v. *supra*, *sub* II.15.];

(5) quanto, infine, all’*argumentum sub* (E), che l’interpretazione costituzionalmente conforme può percorrersi solo ove congrua rispetto al tenore letterale della norma [trovando il proprio limite, come noto, nella lettera di quest’ultima, imponendosi, in caso contrario, solo la possibilità di sollevare incidente di costituzionalità – cfr., *ex multis* e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 1.06.2021, n. 15177 e Cass. civ., Sez. un., 22.03.2019, n. 8230, nonché Corte Cost. sentenze n. 78 del 2012; n. 49 del 2015; n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017] e che nel caso di specie, in difetto, peraltro, di una pronuncia della Consulta di segno contrario [essendosi la stessa qui espressa solo con pronuncia di inammissibilità sulle q.l.c. solleva dal Tribunale di Firenze (sent. n. 225/2022, cit.), peraltro ivi ribadendo come detto, sia la centralità dell’accordo del 26.06.2017 - quale “*effettiva fonte regolatoria*” cui guardarsi per “*determinare l’oggetto della cessione*” di cui alla legge-provvedimento -, sia la circostanza che “*il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle*



R.G. 2561/2018.

*medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”], è proprio il tenore letterale delle disposizioni a deporre nel senso opinato dai sostenitori del SECONDO ORIENTAMENTO [v. ancora *supra*, sub III.7.1., fra cui il riferimento, nell’art. 4, comma IV, lett. b), del D.L. n. 99/2017, alle “società appartenenti ai gruppi bancari”], ivi poi espressamente prevedendosi, a fronte di una disciplina necessariamente connotata dal bilanciamento di diversi interessi [anche di rango europeo (art. 117 Cost.) e di tutela del sistema, e dunque indirettamente del risparmio, nel suo complesso (risultando in tale prospettiva l’art. 47 Cost. richiamato nel preambolo del D.L. n. 99/2017)], un sistema di circolazione delle posizioni – sia creditorie, sia debitorie – sottratto agli ordinari principi civilistici e soggetto ad adempimenti pubblicitari semplificati e di per sé sufficienti a garantire l’efficacia verso i terzi (cfr. art. 3 D.L. n. 99/2017), a ciò corrispondendo la possibilità di accesso di questi ultimi – e fra essi anche degli azionisti/titolari di obbligazioni subordinate o convertibili qui in esame – ai fondi pubblici a tal riguardo predisposti (v. *supra*, sub III.7.2.).*

\*\*\*

III.8.- A fronte di tutto quanto precede, appaiono pertanto sussistere nel caso di specie anche le “gravi difficoltà interpretative” di cui all’art. 363 *bis*, comma I, n. 2), c.p.c., considerando le “diverse interpretazioni” offerte e possibili in ordine al complessivo quadro regolatorio e i differenti argomenti sostenibili a supporto dell’uno ovvero dell’altro orientamento, nell’ambito di una disciplina la cui peculiarità rende oggettivamente di difficile e incerta applicazione i generali principi civilistici (anche in punto, *e.g.*, di vicende circolatorie delle obbligazioni e di autonomia fra società facenti parte del medesimo gruppo).

\*\*\*

#### **IV) La questione non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione.**

IV.1.- Appare poi ricorrere, nel caso di specie, anche il requisito di cui all’art. 363 *bis*, comma I, n. 1), 2° parte, c.p.c., non constando che la questione sia stata ancora “risolta” dalla Suprema Corte di Cassazione.

IV.2.- A tal riguardo, infatti, fermo che nell’art. 363 *bis* c.p.c., a seguito dell’intervento del legislatore delegato (cfr. art. 3, comma 27, lett. c), D.lgs. 149/2022), si è precisato che la questione controversa debba essere stata non solo “affrontata” (come prevedeva l’art. 1, comma 9, lett. g), punto 1), sub-punto 1.1.), della Legge delega n. 206/2021) ma “risolta”



R.G. 2561/2018.

della S. Corte (così circoscrivendo tale requisito negativo ai soli casi in cui la stessa si sia *funditus* pronunciata sulla questione controversa), va rilevato che non si rinvencono, nella giurisprudenza nomofilattica, precedenti specifici utili ad orientare la risoluzione della specifica questione interpretativa qui postasi e precisata nei termini di cui al dispositivo che segue.

IV.3.- *Quaestio iuris* controversa che, nel caso di specie, risulta infatti essere stata oggetto di diverse pronunce di merito, anche fra loro *inter se distantibus* [v., a titolo esemplificativo, *supra*, sub III.5.], ma non ancora:

(i) dissipata dalla Corte costituzionale [intervenuta su altri profili e in ogni caso pronunciata, come osservato, con statuizione di inammissibilità – cfr. ancora Corte Cost. n. 225/2022, cit.];  
(ii) risolta, *ex professo*, dalla S. Corte, anch'essa intervenuta, ad oggi, solo su questioni diverse (v. *supra*, sub II.12., e le ivi citate Cass. n. 8463/2022, Cass. n. 12948/2022, Cass. n. 19972/2022) e non apparendo evidentemente tale da far ritenere “risolta” la questione qui rilevante – trattandosi di mero *obiter*, peraltro non conferente né risolutivo – il passaggio motivazionale di Cass. n. 11691/2023, evocato dai difensori in talune delle controversie pendenti innanzi allo scrivente (v. *infra*, sub V.).

Ivi, infatti, la S. Corte, nell'ambito di un articolato ricorso per revocazione *ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395, n. 4) c.p.c.* in cui si contestava, *ex aliis*, il difetto di legittimazione attiva per l'intervenuta fusione per incorporazione di [redacted] in [redacted] già al momento della sottoposizione a L.C.A. di [redacted] (2017), ha dichiarato il motivo “*inammissibile*”, non trattandosi di “*errore di fatto revocatorio*”.

A ciò ha poi meramente aggiunto (“*si aggiunga*”) che tale motivo, ove scrutinabile, sarebbe stato anche infondato, in quanto “*la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa capogruppo, di per sé, non configura il venir meno dei soggetti che ne fanno parte*”, essendo l'incorporazione di [redacted] in [redacted] intervenuta poi solo nel 2019 [cfr. Cass. n. 11691/2023, par. 14 dei “Motivi della decisione”], con passaggio argomentativo, tuttavia, meramente *ad abundantiam* ed eccedente la necessità logico-giuridica della diversa statuizione – di inammissibilità - già motivata (e dunque privo di portata vincolante, nonché di idoneità *ex art. 2909 c.c. – v.*, da ultimo, Cons. Stato, 3.03.2023, n. 2246 e Cass. civ., 11/03/2022, n. 7995), nonché in ogni caso inidoneo a “risolvere” la specifica questione oggetto dell'odierno rinvio – invero non vertente sulla automatica trasferibilità dello stato di L.C.A. dalla capogruppo alle sue partecipate, ma sull'interpretazione da darsi al D.L. 99/2017 al fine di



R.G. 2561/2018.

stabilire l'inclusione o meno nelle vicende delle controversie per c.d. *misselling* formulate, come nel caso di specie, da azionisti/titolari di obbligazioni subordinate o convertibili di \_\_\_\_\_ - divenuti tali per effetto dell'intermediazione di \_\_\_\_\_ - e che abbiano poi evocato in giudizio quest'ultima successivamente al 26.06.2017 [v. *supra*].

\*\*\*

IV.4.- Sicché, concludendo sul punto, può ribadirsi la sussistenza anche del predetto requisito di mancata "risoluzione" della questione controversa da parte della Corte di legittimità *ex art. 363 bis*, comma I, n. 2), c.p.c..

\*\*\*

**V) La questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.**

V.1.- Appare ricorrere, infine, anche il presupposto della c.d. serialità della *quaestio iuris*, poiché questione "suscettibile di porsi in numerosi giudizi" *ex art. 363 bis*, comma I, n. 3), c.p.c..

V.2.- A tal riguardo appare infatti evidente che si tratta di questione preliminare e *litis ingressus impediens* dallo spettro applicativo **estremamente ampio**, la cui latitudine, attuale e potenziale, è senz'altro idonea a giustificare il ricorso allo strumento di giurisdizione c.d. consultiva introdotto dal D.lgs. 149/2022.

V.3.- Essa, giova in primo luogo osservare, si palesa comune **non solo** a tutte le controversie instaurate, come nel caso di specie, da **azionisti** ovvero **obbligazionisti subordinati/convertibili** di \_\_\_\_\_ e nei confronti di \_\_\_\_\_ (posizioni – quelle di azionista e obbligazionista subordinato/convertibile - accomunate, sul piano normativo, da analoghi principi regolatori, in ossequio al criterio europeo del *burden sharing* – v. *supra*, *sub* III.7.2.) per lamentate condotte di *misselling* nella commercializzazione di azioni della propria capogruppo [controversie già di per sé **molto numerose**, come evincibile dalle diverse pronunce di merito a tal riguardo intervenute (indicate *supra*, *sub* III.5., meramente a titolo esemplificativo, atteso le plurime altre ivi non menzionate per ragioni di sinteticità espositiva), dalla diffusività del contenzioso e dallo stesso dato numerico - di n. **54** fascicoli pendenti - sul solo ruolo dello scrivente e involgenti tale questione], bensì anche a quelli attivati o attivabili da azionisti e obbligazionisti subordinati di \_\_\_\_\_, in relazione a \_\_\_\_\_ (trattandosi di contenziosi che pongono problemi del tutto sovrapponibili a quelli afferenti a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, risultando "\_\_\_\_\_")



R.G. 2561/2018.

istituto in tal caso partecipato da \_\_\_\_\_ .”, altra Banca veneta posta in L.C.A. con il D.L. 99/2017) – tutto ciò peraltro inducendo a formulare la questione controversa, come da dispositivo che segue e in ossequio alla *ratio* del rinvio pregiudiziale, in termini non circoscritti alla sola vicenda \_\_\_\_\_

V.4.- A fronte di quanto precede, poi e sempre a sostegno del requisito di c.d. serialità di cui all’art. 363 *bis*, comma I, n. 3), c.p.c., milita anche il già menzionato dato numerico delle pendenze sul **solo ruolo dello scrivente** di fascicoli in cui si è posta e si pone tale questione preliminare [dato numerico, si aggiunga, qui offerto perché l’unico compiutamente verificabile con pienezza di cognizione (trattandosi di fascicoli a sé assegnati e pertanto noti allo scrivente), ma da intendersi plausibilmente in difetto rispetto alle pendenze anche del solo Tribunale di Potenza (essendo lo scrivente solo uno dei componenti del complessivo Gruppo di Lavoro del Tribunale di Potenza cui sono assegnate le controversie in materia bancaria e finanziaria)], trattandosi, in particolare, di n. 54 procedimenti complessivi, considerando, oltre al presente (R.G. 2561/2018), gli ulteriore n. 53 procedimenti (come qui di seguito elencati per numero di ruolo):

1. R.G. 106/2019;
2. R.G. 175/2018;
3. R.G. 331/2018;
4. R.G. 332/2018;
5. R.G. 333/2018;
6. R.G. 334/2018;
7. R.G. 335/2018;
8. R.G. 336/2018;
9. R.G. 337/2018;
10. R.G. 338/2018;
11. R.G. 363/2023;
12. R.G. 528/2020;
13. R.G. 658/2022;
14. R.G. 680/2019;
15. R.G. 723/2018;
16. R.G. 724/2018;



R.G. 2561/2018.

17. R.G. 725/2018;
18. R.G. 726/2018;
19. R.G. 727/2018;
20. R.G. 729/2018;
21. R.G. 730/2018;
22. R.G. 731/2018;
23. R.G. 788/2022;
24. R.G. 796/2022;
25. R.G. 852/2022;
26. R.G. 998/2022;
27. R.G. 1025/2018;
28. R.G. 1034/2022;
29. R.G. 1069/2022;
30. R.G. 1091/2018;
31. R.G. 1092/2018;
32. R.G. 1093/2018;
33. R.G. 1094/2018;
34. R.G. 1095/2018;
35. R.G. 1096/2018;
36. R.G. 1103/2022;
37. R.G. 1505/2018;
38. R.G. 1531/2019;
39. R.G. 1707/2018;
40. R.G. 1712/2020;
41. R.G. 1745/2018;
42. R.G. 1850/2019;
43. R.G. 1926/2018;
44. R.G. 1927/2018;
45. R.G. 2007/2022;
46. R.G. 2795/2017;
47. R.G. 3025/2018;
48. R.G. 3045/2017;



R.G. 2561/2018.

- 49. R.G. 3451/2022;
- 50. R.G. 3501/2018;
- 51. R.G. 3835/2017;
- 52. R.G. 3916/2017;
- 53. R.G. 4262/2017.

\*\*\*

V.5.- Alla luce di quanto complessivamente precede – e dunque tanto della latitudine applicativa, anche potenziale, della questione, quanto dell’effettiva “serialità” del contenzioso (pendendo sul solo ruolo dello scrivente più di n. 50 fascicoli nel quale la stessa viene in rilievo), risulta quindi pacificamente sussistente anche il requisito di cui all’art. 363, comma I, n. 3), c.p.c..

\*\*\*

## **B) L’OPPORTUNITÀ DI DISPORRE IL RINVIO NEL PRESENTE PROCEDIMENTO**

Come innanzi precisato [v. in particolare *supra*, punto A), *sub* V.4.], la *quaestio iuris* oggetto dell’odierno provvedimento si è posta, oltre che nell’odierno giudizio, altresì in numerosi altri procedimenti pendenti sul ruolo dello scrivente.

Considerando poi la *ratio* e la finalità dell’istituto [volto, come detto, esclusivamente a dirimere questioni di diritto suscettibili di porsi in numerosi giudizi e a esse sottese], evidentemente tale da rendere opportuna una “selezione” fra i predetti procedimenti [così da evitare un’inutile e dannosa moltiplicazione delle richieste alla S. Corte in ordine alla medesima *quaestio iuris*, così da frustare le stesse esigenze sottese all’istituto *ex art. 363 bis c.p.c.*], si ritiene che, fra i numerosi giudizi pendenti, l’odierno si palesi idoneo a essere oggetto di rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.*

E ciò perché:

(1) nell’odierno giudizio tutte le parti costituite – a seguito dell’interlocuzione fra le parti provocata con i provvedimenti assunti il 29.06.2023 e il 30.06.2023 e di apposita udienza in presenza (celebrata il 14.09.2023) dedicata a numerosi (n. 46) dei procedimenti pendenti sul ruolo nei quali si è posta la *quaestio iuris* qui in scrutinio - hanno aderito all’opportunità di attivare il predetto strumento di giurisdizione consultiva, in esso anche il ricorrente



R.G. 2561/2018.

concordando sull'effettiva sussistenza dei presupposti per disporre quest'ultimo (v. *supra*, sub I.5., nonché spec. pag. 2 delle note scritte del 31.07.2023);

(2) esso, fra i giudizi nei quali tutte le parti hanno concordato sull'opportunità di disporre il rinvio *ex art. 363 bis c.p.c.*, è poi uno dei giudizi di più remota iscrizione (2018) e si palesa poi come *exemplum* paradigmatico e particolarmente indicativo delle caratteristiche dei procedimenti nei quali si è posta la questione giuridica qui rilevante, ivi la stessa ponendosi con particolare nitidezza (trattandosi di procedimento nel quale è stata evocata in giudizio proprio [redacted] e nel quale è volontariamente intervenuta [redacted] in L.C.A. – a differenza del giudizio, anch'esso con parti concordi al rinvio, iscritto al n. 1707/2018 R.G. - e nel quale non si sono prospettate ulteriori questioni preliminari, anche di difetto di legittimazione attiva del cliente, evidentemente idonee a rendere più complesso il quadro e a incidere sull'individuazione delle questioni rilevanti – come invece nell'ulteriore procedimento, ove pure si è manifestato l'accordo fra tutte le parti a procedersi al rinvio, iscritto al n. 1025/2018 R.G.).

\*\*\*

### C) LA CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

A fronte, poi, del rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.*, consegue *ex lege* (ai sensi dell'art. 363 *bis*, comma II, c.p.c. – “*il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza*”) la sospensione del procedimento (sospensione c.d. impropria, non dissimile da quella che si realizza nel caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di q.l.c. innanzi alla Corte Costituzionale), non configurandosi peraltro allo stato attuale alcuna necessità di compiere atti urgenti sino alla determinazione da parte della Suprema Corte ed alla successiva restituzione degli atti.

Attesa poi la prescritta pubblicazione del provvedimento anche sul sito istituzionale della Corte (*ex art. 137 ter*, n. 1), disp. att. c.p.c.), si aggiunge qui di seguito, per ogni eventuale divulgazione, l'annotazione di oscuramento dei dati personali *ex art. 52 d.lgs. 196/2003*.

### P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio n. 2561/2018 R.G., letto e applicato l'art. 363 *bis* c.p.c., così provvede:

- 1) DISPONE il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto meglio illustrata in motivazione e così compendiabile: “*se il D.L. 99/2017, conv. con modificazioni nella L. n. 121/2017,*



R.G. 2561/2018.

*faccia riferimento, con particolare riguardo ai casi di esclusione dalla cessione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c), del predetto D.L. 99/2017, nel suo complesso e anche alla luce dell' "ambito oggettivo del programma obbligatorio", "regolato dalle parti" nell'ambito "del contratto di cessione" (Corte Cost. n. 225/2022), ai soli casi di debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misselling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni ovvero obbligazioni subordinate/convertibili delle Banche venete in liquidazione direttamente dalle Banche venete e*

*) ovvero anche a debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misselling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni ovvero obbligazioni subordinate/convertibili di tali Banche venete dalle società da queste ultime partecipate e facenti parte del medesimo gruppo ( e S.p.A.)";*

- 2) DICHIARA la SOSPENSIONE, ex art. 363 bis, comma II, c.p.c., del presente procedimento.

*Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per gli ulteriori consequenziali adempimenti.*

Potenza, 14 settembre 2023.

Il Giudice  
N.A. Vecchio

**Nota:** La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'oscuramento di tutti i dati personali in esso contenuti, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

